

**PERCHE' SI CONFIGURI IL MOBBING, LA PERSECUZIONE DEVE ESSERE SISTEMATICA E DURATURA - Una durata inferiore al semestre può essere ritenuta insufficiente (Cassazione Sezione Lavoro n. 20046 del 17 settembre 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile).**

E' correttamente motivata la sentenza d'appello che ha escluso la configurabilità del "mobbing" in una vicenda durata meno di tre mesi, e non per i sei mesi individuati dalla prassi giudiziaria. Nell'ambito lavorativo, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza prevalente, la parola mobbing ha assunto il significato di pratica persecutoria o, più in generale, di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro o dai colleghi nei confronti di un lavoratore (mobbizzato) per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dall'ambito lavorativo. Più specificamente il mobbing ricorre ove sia accertata la reiterazione nel tempo di comportamenti di ostracismo e di persecuzione nei confronti del lavoratore-vittima designata da parte o dei colleghi ("mobbing" orizzontale) o dei superiori gerarchici ("bossing" verticale), senza che i titolari del rapporto sinallagmatico di lavoro intervengano in alcun modo per interrompere detti comportamenti, con ciò assumendosi la responsabilità delle loro conseguenze (artt. 2049 e 2087 cod. civ.). Da tali premesse deve trarsi la conseguenza che, perché possa integrarsi la condotta mobbizzante occorre che la persecuzione sia stata "sistematica e duratura", e non come nella fattispecie caratterizzata dalla brevità del periodo.